



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0425(NLE)**

**15722/18
ADD 1**

**WTO 345
COASI 290**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 837 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 837 final - ANNEX 1.

All.: COM(2018) 837 final - ANNEX 1



Bruxelles, 14.12.2018
COM(2018) 837 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

ALLEGATO

DECISIONE N. 1 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE

del

relativa all'adozione di moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione

IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (nel prosieguo "l'accordo") entra in vigore il [1° febbraio 2019].
- (2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo, un certificato autentico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornire nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autentici conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.
2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.
3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di entrata in vigore il [1° febbraio 2019 /data di entrata in vigore dell'accordo].

*Per il gruppo di lavoro sul vino
[...]*

ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO EMESSE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA SULLE BEVANDE ALCOLICHE [NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR BREWING - NRIB] PER L'IMPORTAZIONE NELL'UE DI PRODOTTI VITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE¹

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: GIAPPONE Numero progressivo semplificato VI 1 ² : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ³	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁴	7. Quantità in l/hl/kg
	8. Numero di contenitori ⁵

¹ A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

² Si tratta del numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

³ Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

⁴ Fornire le seguenti informazioni:

- denominazione di vendita come figura sull'etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.),

- nome del paese d'origine, [indicare "Giappone"],

- nome dell'IG, se pertinente,

- titolo alcolometrico volumico effettivo,

- colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco"),

- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

⁵ Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

9. Certificato

"Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nella sezione C del capo 2 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone."

Nome e indirizzo del produttore:

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Luogo e data:

National Research Institute of Brewing
under the supervision of the Ministry of Finance of Japan
3-7-1, Kagamiyama, Higashiroshima, Hiroshima, Giappone

Timbro dell'autorità competente:

Firma, nome e titolo completi dell'organismo ufficiale competente:

Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			

Disponibile			
Imputata			
13. Osservazioni complementari			

ALLEGATO II

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI VITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE⁶

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: GIAPPONE Numero progressivo semplificato VI 1 ⁷ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁸	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁹	7. Quantità in l/hl/kg
	8. Numero di contenitori ¹⁰

⁶ A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

⁷ È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

⁸ Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

⁹ Fornire le seguenti informazioni:

- denominazione di vendita come figura sull'etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine, [indicare "Giappone"],
 - nome dell'IG, se pertinente,
 - titolo alcolometrico volumico effettivo,
 - colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco"),
 - codice della nomenclatura combinata (codice CN).

¹⁰ *Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri.* Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

9. Certificato

"Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nella sezione C del capo 2 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone. Esso è stato prodotto da un produttore che è stato autorizzato individualmente dall'Agenzia delle entrate giapponese a produrre vino e dall'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing - NRIB) a produrre un'autocertificazione. Il produttore è soggetto alle ispezioni e alla supervisione del NRIB."

Nome, indirizzo e numero di iscrizione/autorizzazione del produttore autorizzato:

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Luogo e data:

National Research Institute of Brewing

under the supervision of the Ministry of Finance of Japan

3-7-1, Kagamiyama, Higashiroshima, Hiroshima, Giappone

Timbro del produttore autorizzato:

Firma del produttore autorizzato:

10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE:

Nessuna informazione richiesta

PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE:

- Titolo alcolometrico effettivo:

PER TUTTI I PRODOTTI:

- Anidride solforosa totale:

- Acidità totale:

Timbro del produttore autorizzato:

Luogo e data:

Firma, nome e titolo completi del produttore autorizzato:

Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			

14. Osservazioni
complementari

Allegato III

Modalità di autocertificazione

1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,
 - i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;
 - ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli;
 - iii) comunica all'Unione europea
 - due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali e
 - senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.

2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea:
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.